



DETERMINAZIONE N. 664 DEL 12/07/2023

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

Finanziamento Decreto MIUR prot. n. 1007/2017 - Lavori di adeguamento alle normative vigenti della Scuola Secondaria di primo grado Garibaldi - I° lotto funzionale. CUP C89E20000350005 - CIG MASTER 8467496EBC – CIG DERIVATO 84937418CD - Risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 107, c. 2, D.Lgs n. 50/2016 del contratto di appalto 21/04/2021 rep. n. 1072/2021 e successivo atto di sottomissione 26/10/2022 con l'Impresa Mastro Simone Costruzioni S.r.l. ed approvazione schema di atto risolutivo.

Responsabile del procedimento: **BERNI MARIO**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.: **2**

Elenco:

- 1** **1. RELAZIONE_RUP_Risoluzione**
- 2** **2. schema risoluzione Garibaldi 107, c. 2**

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per stipula di accordi

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
nominato con decreto del Sindaco n. 1 del 31/05/2023

Richiamate:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2022, di approvazione del “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2023/2025;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 29.12.2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 3.01.2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 9.02.2023, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;

Visti:

- gli artt. 107, 109, 147bis, 182 ss 191 Dlgs n. 267/2000;
- il Dlgs n. 118/2011 e l’All. 4/2 recante principio contabile applicato alla competenza finanziaria;
- l’art. 107 Dlgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) sull’istituto della risoluzione contrattuale;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 13.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto del costo complessivo di € 850.000,00, di cui € 639.979,35 per lavori (compresi € 39.979,35 per oneri per la sicurezza) e € 210.020,65 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 855 del 29.10.2020, sono stati approvati i verbali di gara e i lavori in parola sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa Mastrosimone Costruzioni S.r.l. di Montalto Uffugo (CS), per l’importo di € 475.993,35, di cui € 436.014,00 per lavori, al netto del ribasso del 27,331 % sull’importo a base d’asta e € 39.979,35, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza. Il relativo contratto veniva stipulato in data 21.04.2021 Rep. n. 1072/2021;
- detto intervento è finanziato in quota parte con contributo ministeriale, già accordato con

Decreto MIUR prot. n. 1007/2017;

- in data 04.02.2022 veniva effettuata la consegna provvisoria dei lavori, limitata all'esecuzione di saggi e lavorazioni preliminari sulla struttura in cemento armato e all'approvvigionamento di materiali;
- di poi, per la sopravvenuta necessità di eseguire variazioni al progetto iniziale, al fine di impattare il meno possibile sulle normali attività del plesso scolastico ed eseguire lavorazioni il meno invasive possibile, a mezzo verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 6/05/2022 le lavorazioni venivano sospese;
- in conseguenza di ciò, con determinazione dirigenziale n. 1268 del 22.12.2022, veniva approvata perizia di variante relativa ai lavori medesimi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, concordandosi nuovo crono-programma pari a 285 giorni naturali e consecutivi;
- come conseguenza dell'intervenuta variante, l'importo netto contrattuale aumentava di € 9.641,65, per un totale di € 485.635,00, di cui € 457.655,65 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 27,331 % ed € 27.979,35 per oneri della sicurezza. La ditta appaltatrice e la DL sottoscrivevano apposito Atto di Sottomissione in data 26/10/2022;

Considerato che:

- a seguito della sospensione in data 6/05/2022, di cui al verbale citato in premessa, i lavori di cui trattasi non sono stati ripresi;
- l'Appaltatore, con note prot. n. 56641 del 7/10/2021 e n. 24674 del 13/04/2023, ha più volte espresso la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale relativo all'appalto di cui trattasi;
- anche l'Amministrazione, al fine di proseguire nello svolgimento dei lavori evitando al contempo il rischio di contenzioso legale con l'Appaltatrice, con successive note prot. n. 32120 del 17/05/2023 e n. 40433 del 27/06/2023, concordava con l'opportunità di addivenire allo scioglimento del vincolo contrattuale, rilevando la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, ai sensi dell'art. 107 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il sovrapporsi temporale delle attività scolastiche (che solo in parte era stato possibile trasferire in altra sede) con l'attività di cantiere aveva comportato un prolungamento delle sospensioni superiore ai 6 mesi complessivi come prescritto dalla medesima norma;
- l'Appaltatore, con nota di riscontro prot. n. 41626 del 3/07/2023, comunicava di concordare con la risoluzione consensuale del contratto in oggetto, ai sensi del citato art. 107, comma 2, rinunciando alle riserve precedentemente iscritte e dichiarando altresì di non aver più nulla a pretendere in relazione all'appalto in oggetto;

Visto l'art. 107, comma 2, Dlgs n. 50/2016, il quale, nel disciplinare la risoluzione contrattuale, prevede che *“Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori*

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.”

Vista la relazione del RUP prot. n. 43334 del 10/07/2023, allegata alla presente (**All .1**) nella quale si legge che:

- le cause che hanno ritardato l'esecuzione dei lavori e prolungato la sospensione oltre i 6 mesi di cui all'art. 107 Dlgs n. 50/2016 (come indicato nel verbale di sospensione del 06/05/2022 e nella determinazione n°1268 del 22/11/2022) includono: la pandemia da COVID-19; l'aumento eccezionale dei costi di alcuni materiali compreso le difficoltà di approvvigionamento degli stessi; le difficoltà legate allo spostamento/sospensione delle attività scolastiche durante le attività di cantiere, dovute sia alla carenza di spazi scolastici disponibili, che alla mancanza di risorse economiche proprie per i traslochi. Nella relazione si precisa che in riferimento allo spostamento delle attività scolastiche dall'immobile oggetto di intervento, i ritardi sono stati causati, anche in quanto le risorse del finanziamento statale non potevano essere utilizzate per il noleggio di aule prefabbricate/traslochi, e pertanto era stato necessario reperire risorse economiche aggiuntive del bilancio comunale;
- in conseguenza di ciò, il RUP propone al sottoscritto Dirigente l'accettazione della richiesta avanzata dall'appaltatore di risoluzione consensuale del contratto ai sensi dell'art. 107 comma 2, D.Lgs. 50/2016, dietro pagamento della fattura relativa ai lavori fin ad oggi eseguiti e contabilizzati, in quanto la sovrapposizione temporale delle attività scolastiche (che solo in parte sono state trasferite in un'altra sede) con l'attività di cantiere ha causato un prolungamento delle sospensioni superiore ai 6 mesi complessivi;

Precisato che:

- verrà corrisposto alla Ditta Appaltatrice unicamente l'importo riferito alle lavorazioni effettivamente realizzate e contabilizzate per netti € 18.144,78 oltre IVA 10% pari a complessivi € 19.959,26, come da quantificazione effettuata dal DL, Ing. Pierfrancesco Miniati, nel relativo SAL n. 1 (prot. n. 39785 del 23/06/2023) e dal RUP, Arch. Jr. Mario Berni, con certificato di pagamento del 3/07/2023 (prot. n. 41881/2023), depositati agli atti;
- la stessa ditta dichiara di ritenere la suddetta cifra congrua e soddisfacente a tacitazione di ogni ulteriore pretesa, rinunciando alle riserve iscritte nel Registro di contabilità e negli altri atti contabili dell'appalto;
- le condizioni relative alla risoluzione sono indicate nello schema allegato alla presente, che contestualmente si approva (**All. 2**);

Ritenuto che la risoluzione ex art. 107, c. 2, Dlgs 50/2016, sia la modalità procedurale più celere ed economicamente più conveniente per l'Amministrazione, in quanto consente di evitare potenziali contenziosi legali con la Ditta Appaltatrice, nonché di attivare le procedure necessarie ad individuare, un nuovo contraente per l'effettuazione dei lavori di cui trattasi, i quali sono finanziati anche con contributo ministeriale;

Specificato al riguardo che la Stazione Appaltante provvederà ad inviare opportuna nota al Ministero competente al fine di ottenere nullaosta a bandire la nuova procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis, L. n. 241/1990, dell'art. 42 Dlgs n. 50/2016 e dell'art. 7 DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

per le suesposte motivazioni:

1) di prendere atto della relazione del RUP prot. n. 43334 del 10/07/2023, allegata alla presente (**All. 1**), a mezzo della quale si specificano le ragioni dell'avvenuta sospensione oltre la soglia dei 6 mesi di cui all'art. 107, comma 2, Dlgs n. 50/2016, con relativa proposta di risoluzione, come specificato in premessa;

2) di disporre pertanto la risoluzione, ai sensi dell'art. 107, comma 2, Dlgs n. 50/2016, del contratto di appalto del 21/04/2021 rep. n. 1072 e del successivo atto di sottomissione 26/10/2022 con la Ditta Mastrosimone Costruzioni S.r.l., relativi ai lavori di adeguamento alle normative vigenti della Scuola Secondaria di primo grado Garibaldi - I° lotto funzionale. CUP C89E20000350005 - CIG MASTER 8467496EBC – CIG DERIVATO 84937418CD;

3) di approvare a tal fine l'allegato schema di atto di risoluzione consensuale (**All. 2**);

4) di dare atto che la contabilità dei lavori svolti fino alla risoluzione contrattuale risulta completata e condivisa fra DL, RUP e Appaltatore e che, per effetto della risoluzione, l'Appaltatore rinuncia alle riserve iscritte nel Registro di contabilità e negli altri atti contabili dell'appalto;

5) di dare atto che verrà riconosciuto alla Ditta Appaltatrice unicamente l'importo riferito alle lavorazioni effettivamente realizzate e contabilizzate per netti € 18.144,78 oltre IVA 10% pari a complessivi € 19.959,26, come da quantificazione effettuata dal DL, Ing. Pierfrancesco Miniati, nel relativo SAL n. 1 (prot. n. 39785 del 23/06/2023) e dal RUP, Arch. Mario Berni, con certificato di pagamento del 3/07/2023 (prot. n. 41881/2023) , depositati agli atti;

6) di dare atto che per l'individuazione del nuovo contraente la Stazione Appaltante provvederà ad inviare opportuna nota al Ministero competente, al fine di ottenere nullaosta a bandire la nuova procedura ad evidenza pubblica;

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis, L. n. 241/1990, art. 42 D.Lgs 50/2016, dell'art. 7 DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

9) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Jr. Mario Berni.

Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e Dlgs 82/2005, conservato presso la banca dati dell'Ente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”